

IL SINODO DIOCESANO QUALE ORGANO DI PARTECIPAZIONE ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA DEL VESCOVO

A. Introduzione

Questa mia esposizione è tratta da una parte della mia tesi dottorale difesa nella Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Gregoriana e di prossima pubblicazione, la quale aveva appunto come tema il senso e il valore teologico e giuridico della partecipazione alla potestà legislativa del vescovo così come essa si esprime principalmente, anche se non esclusivamente, nell'istituto del sinodo diocesano. Già il P. Beyer scrisse sul sinodo diocesano alla luce del nuovo codice e alla luce anche dell'esperienza delle chiese particolari che dopo il concilio hanno scelto di celebrare un sinodo¹. Da parte mia cercherò di approfondire il tema soffermandomi su di un aspetto particolare dell'istituto sinodale, vale a dire il sinodo come luogo privilegiato — oltretutto di esperienza di comunione ecclesiale — di formazione del diritto particolare a partire da responsabilità differenziate all'interno della costituzione del popolo di Dio, ma tutte ugualmente confluenti nell'unica finalità che il c. 465 assegna al sinodo, quella di aiutare il vescovo a ben governare la chiesa particolare affidatagli.

Naturalmente non si può affrontare questo tema

¹ J. BEYER, *De synodo diocesana*, in *Periodica* 81 (1992) 381-423.

senza affrontare due altre questioni che ritengo di rilevanza centrale:

1) *Delineare con sufficiente chiarezza la natura dell'istituto sinodale nella chiesa particolare di rito latino*. La scarsa chiarezza su questo punto ha portato nella prassi sinodale più recente a risultati di dubbio valore;

2) *Assegnare un senso ed una valenza precisi al termine «partecipazione»*. Non di rado, come vedremo, esso è usato in maniera impropria e interscambiabile con il concetto di «corresponsabilità» o con altre categorie che sono entrate ormai a far parte della riflessione teologica sulla Chiesa intesa come comunione. Anche qui la scarsa chiarezza può avere delle conseguenze discutibili.

Affrontiamo dunque brevemente in via preliminare queste due questioni.

A.1. NATURA DELL'ISTITUTO SINODALE

Il concilio prima e il codice poi hanno inteso mantenere l'istituto sinodale con le caratteristiche proprie che la tradizione gli ha assegnato nell'ambito del rito latino. Ma il concilio non ha trattato *ex professo* della materia. Scarsissimi erano stati i riferimenti al sinodo diocesano nella massa enorme di proposte ed osservazioni da parte dell'episcopato mondiale e dalle università ecclesiastiche e dicasteri della Curia Romana fatte proprio in vista del Concilio. Le commissioni decisero, anche per intervento della commissione centrale, di lasciare al codice la riforma delle norme riguardanti il sinodo diocesano e pertanto il testo definitivo del Decreto *Christus Dominus*, al n. 36 — (sebbene da parte di qualcuno allegato come esempio dell'unico luogo in cui il

concilio parla del sinodo) — invece non parla affatto di esso. Il Concilio auspica che concili e sinodi nella chiesa riprendano nuovo vigore, ma il paragrafo parla dell'azione congiunta dei vescovi di un determinato territorio — *De episcopis in commune plurium ecclesiarum bonum cooperantibus* — e pertanto il termine «sinodo» che qui compare va inteso in senso analogico, come risulta dall'impiego dello stesso nella storia e come peraltro insegna la tradizione canonica.

Nonostante il silenzio del Concilio, il sinodo diocesano postconciliare presenta per tanti versi un volto nuovo, rispondendo alla sua vocazione di strumento adatto ad ogni stagione della Chiesa. La ragione del fatto che l'istituto sinodale ha sfidato i secoli mantenendo intatta per ogni epoca la sua validità e in taluni momenti essere stato l'unico strumento per la riforma e il progresso della vita ecclesiale, è dovuto principalmente a *due fattori*:

a) esso ha un diretto riferimento ai principi fondamentali dell'organizzazione ecclesiale. A fondamento della prassi sinodale della chiesa vi sono infatti dei principi costituzionali che affondano le radici nella teologia della Chiesa, delle «...*insopprimibili esigenze di carattere ecclesiologico*», per dirla col prof. Feliciani².

b) la capacità di rendere protagonista tutto il popolo di Dio che così non è più soltanto il destinatario dei provvedimenti e delle direttive pastorali, ma è esso stesso soggetto; divengono così anche più comprensibili le ragioni che sostengono la normativa

² G. FELICIANI, *Corresponsabilità ecclesiale nella struttura gerarchica della Chiesa*, in J. BEYER, G. FELICIANI, H. MÜLLER, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1990, 37-39.

ecclesiale e il suo opportuno adattamento alla varietà delle situazioni locali.

Il risultato finale è condensato in nove canoni — due più del precedente codice — i quali pur nello scarno ed essenziale linguaggio normativo, chiariscono il profilo teologico dell'istituto³ e delineano l'essenziale «impalcatura» giuridica di quello che il codice continua a ritenere lo strumento di preminenza per il governo pastorale. Se il concilio non ha trattato *ex professo* del rinnovamento del sinodo, di fatto ha creato tutto un ambiente, teologico e concettuale insieme, favorevole allo sviluppo e al rinnovamento del sinodo: la promozione del ruolo del laicato, l'accento sulla comune responsabilità nell'avvento del Regno di Dio, la valorizzazione del presbiterio accanto al vescovo sono stati tutti elementi decisivi che danno un volto nuovo al sinodo e dopo il Vaticano II ne hanno indotto una maggiore frequenza. Insomma, il profilo teologico del sinodo è strettamente legato a quello della chiesa particolare e ne costituisce l'e-

³ Non ritengo di dover essere d'accordo con il prof. Pieronek (*Natura e funzione del consiglio presbiterale*, in *La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Eglise*. Actes du VII^{me} Congrès international de Droit Canonique, Paris 21-28 sept. 1990, *L'Année Canonique* 1-2, hors série, Paris 1992), il quale non ritiene che il Codice abbia chiarito il profilo teologico del sinodo: si potrebbe obiettare che non è compito di un testo legislativo chiarire il profilo teologico di un istituto giuridico canonico, ma l'obiezione del prof. Pieronek sarebbe ancora valida. Noi pensiamo che il profilo teologico del sinodo è strettamente legato a quello della chiesa particolare di cui è organismo massimamente rappresentativo e della quale in modo analogo ripropone i caratteri teologici; ed è altresì vero che il codice offre delle caratteristiche giuridiche che rispondono ad un preciso profilo teologico.

spresione rappresentativa più alta. Per comprendere appieno la valenza teologica ed ecclesiale del sinodo occorre collocarsi nel vivo della comprensione del mistero della Chiesa: è stata questa l'opera del Concilio che di riflesso ha giovato anche ad un nuovo statuto teologico e giuridico del sinodo. In questo senso il Codice attuale, rinnovato sulla base della ecclesiologia conciliare, recupera quello spirito «collegiale», quel respiro comunitario che animava le istituzioni canoniche del passato.

Osserviamo perciò che l'attuale codificazione presenta un'importante novità rispetto alla vecchia normativa: antecedentemente il c. 356 del CIC 1917 non si preoccupava di dare alcuna definizione del sinodo; ne richiamava immediatamente l'obbligo giuridico della celebrazione annuale. I Padri del concilio di Trento, scottati dall'esperienza di Costanza e soprattutto di Basilea, avevano conservato l'istituto sinodale senza però dargli una configurazione teologica; è questo tipo di sinodo che eredita la legislazione del 1917, redatta principalmente sotto la spinta della preoccupazione di affermare l'autorità episcopale oscurando e il ruolo del presbiterio e ancor più quello del laicato. Il c. 460 del CIC 1983, invece, apre con una definizione, e per giunta *teologica*, dell'istituto giuridico canonico, percepito anzitutto come manifestazione fondamentale della comunione del popolo di Dio in ambito locale.

Nel c. 460, nella stringatezza lapidaria della formula legislativa, vi troviamo gli elementi essenziali di quella che potremmo chiamare la «sinodalità» ecclesiale:

- l'autorità del vescovo diocesano;
- la partecipazione delle varie componenti del popolo di Dio;

— un fine comune da raggiungere a partire da attribuzioni e responsabilità diverse.

La ragione per cui il sinodo ottiene il primo posto tra gli organi di governo della chiesa particolare è dato dal fatto che esso è la sintesi di tutte le espressioni istituzionali di una realtà composita, la diocesi appunto, nella quale si deve realizzare quella categoria teologica dell'ecclesiologia conciliare, vale a dire la «communio». La Chiesa è comunione, *communio omnium ecclesiarum*: essa costituisce la vera cattolicità della Chiesa. Ma nella Chiesa non esiste solo una realtà dinamica che raccoglie in unità tutte le comunità dell'orbe: nella Chiesa si vive anche una comunione tra tutti i membri della medesima comunità; *communio ecclesiarum* e *communio ecclesiae* sono due dimensioni dell'unica realtà teologica della «comunione» quale concetto di base della nuova auto-comprensione della Chiesa.

Quando dunque parliamo di sinodo come sintesi di tutte le espressioni istituzionali della realtà teologica della *communio* vogliamo appunto dire quello che dice il codice, collocandolo al vertice degli organismi di governo. Se la chiesa particolare è ad ogni effetto la Chiesa cattolica, universale, presente in un determinato spazio umano, e se in essa è virtualmente presente la Chiesa di Cristo, allora il sinodo diviene il luogo della compresenza di tutte le componenti del popolo di Dio e dunque il luogo del pieno compiersi della *communio fidelium*, quella che solo parzialmente si realizza negli altri organi di consultazione e di partecipazione.

La natura del sinodo diocesano è mutuata dal suo profilo teologico, che è strettamente legato a quello della chiesa particolare come comunità gerarchicamente strutturata in responsabilità differenziate, tutte

ugualmente necessarie al pieno dispiegarsi della *communio* nella chiesa particolare e, per mezzo di questa, alla Chiesa universale.

Ritornando alla normativa codiciale, è possibile presentare i nove canoni che riguardano il sinodo diocesano suddividendoli in tre tematiche che abbracciano a sufficienza la realtà statica e quella dinamica del sinodo: ma due canoni ci interessano in questa sede, il precitato c. 460 e il c. 466 che trattano insieme della natura, l'oggetto e le finalità del sinodo diocesano. Mi pare superfluo precisare come la natura del sinodo traspare anche dalle finalità che vuole raggiungere.

Il canone qualifica il sinodo come "*coetus delectorum sacerdotum aliorumque christifidelium*"⁴, con una evidente similitudine con il c. 342 che riguarda il *sinodo dei vescovi*; e questo per espressa ammissione di W. Onclin, segretario aggiunto della Pontificia Commissione. Questa similitudine appare sia nell'espressione «coetus»; sia, soprattutto, nell'espressione «*adiutricem operam praestare*», per indicare la natura CONSULTIVA dei due organismi. Il termine «coetus», accettato subito in Commissione senza alcuna riserva e presente fin dalla prima redazione, è sufficientemente generico per indicare un'assemblea non spontanea ma adunata per un fine particolare o costituita giuridicamente, nella quale tutti concorrono alla medesima finalità ma in ragione di posizioni

⁴ Mi sia consentito avvertire che non trovo esatta la traduzione francese del presente canone quando rende l'espressione «*coetus delectorum sacerdotum*» del canone in questione con «*réunion des délégués des prêtres*», insinuando con questo ciò che con forza la Commissione di revisione del Codice volle evitare a tutti i costi, vale a dire che i sacerdoti nel sinodo possano essere ritenuti dei delegati del presbiterio, a mo' di rappresentanza parlamentare (cf. *Comm.* 24, 1992, 252).

diverse e diverse responsabilità (cf. cc. 342, 344 e 346 per il sinodo dei vescovi, il c. 495, § 1 per il consiglio presbiterale e poi i cc. 544, 1429 e 1742).

Si noti che il sinodo postconciliare smette di essere un *coetus clericorum* per recuperare l'antica tradizione sinodale che lo vede come adunanza di tutte le categorie del popolo di Dio, grazie ad una rinnovata fiducia nel ruolo del laicato non solo per la testimonianza intramondana, ma anche per l'opera intraecclesiale di membra del Corpo Mistico. Il codice, dunque, così come già alcuni sinodi dell'immediato periodo preconciliare, ha recuperato questa coscienza «sinodale» delle origini riconoscendo a tutti i membri del popolo di Dio la capacità di concorrere al bene della comunità diocesana e quindi, nel caso specifico del sinodo, di esercitare il diritto-dovere di prestare la propria opera a sostegno della responsabilità primaria del vescovo⁵. Si fa strada così il concetto di cooperazione o di corresponsabilità, del quale parleremo più avanti e che tanto bene è messo in risalto nel direttorio *Ecclesiae Imago*, al n. 18, il quale testo, sulla scorta del Concilio, specie di AA 10, precisa che l'apostolato dei pastori cioè dei vescovi non consegue il suo pieno effetto senza la cooperazione dei presbiteri dei diaconi e degli altri fedeli, siano essi consacrati o laici⁶.

⁵ «*Sciunt enim Pastores se a Christo non esse institutos, ut totam missionem salvificam... in se solos suscipiant, sed praeclarum munus suum esse ita pascere fideles eorumque ministraciones et charismata recognoscere, ut cuncti suo modo ad commune opus unanimiter cooperentur*» (LG 30).

⁶ «*Episcopus, gravia munera gerens... in assignata sibi domini gregis parte, cooperatione totius communitatis indiget... quorum hierarchicus apostolatus [dei Pastori e altri ministri ordinati] sine ea [cooperazione] plenum suum effectum assequi plerumque nequit*» (EV 4/1978).

Il c. 466 aiuta a specificare in cosa consista la *adiutricem operam* di tutti i componenti la chiesa particolare e quale sia lo strumento a disposizione per conseguire quel *bonum totius communitatis dioecese-nae*, di cui al c. 460. La *adiutricem operam* consiste nella formazione di un complesso di norme che integri gli spazi volutamente lasciati liberi dal codice, e postulati dalla cattolicità della Chiesa, intesa come unità nella diversità, e dal principio di autonomia della chiesa particolare.

Il Vescovo diocesano, cui compete la *sacra potestas* di pascere, santificare e reggere il popolo di Dio e in forza della consacrazione episcopale ha nella diocesi la prima responsabilità, nel c. 466 è infatti denominato *legislatore*. Mantenendo la tradizionale distinzione di due dimensioni della *potestas sacra*, *potestas ordinis* e *potestas regiminis* (c. 274, § 1; cf. c. 118 CIC 17), dobbiamo precisare che la tradizionale unità di essa (sancita peraltro dal c. 129) non viene compromessa dal fatto che ognuna delle due dimensioni abbia un contenuto ed un modo di esercizio diverso. Pur nell'unità del fine, la *salus animarum*, la *potestas sacra* comprende una diversità di funzioni realmente distinte tra loro per natura e diverse condizioni d'esercizio, pur quando vengano esercitate da un unico soggetto; la *potestas sacra* proviene da Cristo e da lui solo, anche se trasmessa in modi ecclesialmente differenziati, a seconda dei fini da perseguire. Ritroviamo concentrate nell'autorità ecclesiastica sia le potestà strettamente inerenti la sfera spirituale e sacramentale, finalizzate al raggiungimento immediato di un fine soprannaturale, sia le potestà inerenti piuttosto la sfera sociale, finalizzate anch'esse al raggiungimento di un fine spirituale, ma attraverso un retto ordine sociale che si attua nel rispetto dei diritti e doveri di

ciascuno. Tutto questo è noto: ma serviva per fondare il nostro discorso che riguarda la *potestà legislativa* del vescovo e il suo esercizio.

Il c. 135 iscrive la potestà legislativa nell'ambito della *potestas regiminis*. La *potestas regiminis legislativa* fa riferimento a quell'ambito dell'azione pastorale che riguarda il diritto-dovere del vescovo di provvedere nella comunità alla disciplina della vita sacramentale e dell'esercizio dell'apostolato⁷, tutelando nel contempo la dignità dei sacramenti e la coscienza cristiana del fedele; al quale diritto-dovere del vescovo corrisponde un diritto-dovere di tutti i battezzati di vivere una vita spirituale e sacramentale conforme alla professione di fede cattolica. Compete alla nostra indagine un breve discorso sulla *potestas legislativa*, e per un duplice motivo:

a) il sinodo diocesano è il luogo, non esclusivo, ma riteniamo maggiormente consono, all'esercizio di tale compito proprio del vescovo; oggi più di ieri, se teniamo conto che la legislazione comune ha volutamente lasciato aperte numerose possibilità di determinazione e regolamentazione ad opera della legislazione particolare, come già detto;

b) è proprio attraverso la confezione di un ordinamento giuridico particolare che il sinodo diocesano può evitare il rischio di rimanere senza effetto, e contribuire a far emergere il volto peculiare della chiesa particolare che fa della cattolicità della Chiesa un'armonia delle legittime diversità.

Il servizio pastorale, quello episcopale in specie, in quanto finalizzato alla *salus animarum*, è quanto

⁷ LG 27a: «Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent... leges ferendi... atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi».

mai auspicabile che si contraddistingua per l'impegno a creare le condizioni più favorevoli perché ciascun componente della comunità diocesana non si senta ostacolato nel cammino verso la piena maturazione cristiana. La *potestas leges ferendi* è parte integrante di quella *potestas pastoralis* che il vescovo esercita nella chiesa particolare, è perciò uno dei compiti fondamentali dell'ufficio pastorale del vescovo. Il sinodo diocesano come organo di produzione del diritto particolare si colloca felicemente oggi in un periodo in cui vanno scomparendo le classiche contrapposizioni tra carisma e istituzione, con esasperazioni ora in senso puramente istituzionalistico, ora in senso integralmente carismatico, di rigetto cioè di qualsiasi colorazione istituzionale della vita della Chiesa. E nel momento in cui il codice lascia alla determinazione del diritto particolare tanta materia⁸, si può guardare con occhio rinnovato ad un'attività legislativa come espressione e tutela di quella carità e comunione che devono essere la vera legge della comunità cristiana⁹.

A.2. IL SENSO DEL TERMINE «PARTECIPAZIONE»

«*Unus... legislator... episcopus*», afferma il c. 466. Ne consegue che l'istituto sinodale è di carattere consultivo, come espressamente predica il medesimo

⁸ Per una idea approssimativa della mole di lavoro lasciata dal codice alla determinazione del diritto particolare basta scorrere l'elenco dei canoni che riporta J. BEYER nella nota opera *Du concile au code de droit canonique. La mise en application de Vatican II*, Paris 1985, tr. it.: Bologna 1984, (Il Codice del Vaticano II/2).

⁹ PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della S.R. Rota*, del 27 gennaio 1969, in AAS 61 (1969) 176.

disposto del canone 466. Fermo restando un esercizio ordinario e quotidiano della *potestas pastoralis*, se ne prevede un altro di carattere straordinario e solenne. È utile a questo proposito richiamare la descrizione che del sinodo offre il direttorio sull'ufficio pastorale dei vescovi *Ecclesiae Imago*, del 1973. Nell'intento di dare delle indicazioni dottrinali e indicare con precisione la natura e oggetto propri di un sinodo diocesano e colmare così l'evidente insufficienza del codice del '17 cui già abbiamo fatto cenno, così si pronuncia quel documento: "*Synodus dioecesis... in qua Episcopus... sollemni modo fungitur officio ac ministerio pascendi gregem sibi commissum...*" (EI 163). Perciò, con una certa analogia con il § 2 del c. 333, il vescovo diocesano, come il Romano Pontefice, convocando un sinodo, sceglie di esercitare in maniera solenne e straordinaria il suo ministero di Pastore, tenendo presenti le "*...ecclesiae necessitates*" (§ 3 del c. 333). La costituzione della chiesa e il vincolo della comunione ecclesiastico-gerarchica, che caratterizza tanto i rapporti tra il papa e il collegio episcopale quanto quelli che intercorrono tra il vescovo e i collegi di immediata istituzione ecclesiastica e tutto il popolo di Dio, impone che in particolari situazioni di un certo rilievo o in questioni di peculiare gravità che coinvolgono tutta la comunità, colui che ha il governo ordinario scelga la forma «collegiale» (o forse sarebbe meglio dire *partecipata*) di esercizio di esso, quella che il direttorio chiama "*solenne*". Questo d'altronde corrisponde alla genuina tradizione della Chiesa che il Nuovo Testamento e i Padri Apostolici ci hanno tramandato¹⁰.

¹⁰ Cf. At 1, 23ss; 11, 22; 15, 4.22; 6, 5, etc. Il medesimo principio della comunione ha suggerito a Padri della statura di

A cosa è dovuta questa solennità cui si riferisce il direttorio è facile dirlo. Si tratta di una assemblea in cui il vescovo, pur mantenendo una responsabilità primaria e strettamente personale, inalienabile, attiva, per così dire, con l'atto della convocazione del sinodo, sollecita quella responsabilità comune di tutti i battezzati, radicata nel battesimo e nella cresima, e quella ancor più vicina per natura, quantunque non per grado a quella del vescovo, dei presbiteri. Questo atto, se collegiale in senso stretto non può essere chiamato, ha tuttavia una caratteristica fortemente comunitaria: l'atto della convocazione crea le condizioni per una *comune partecipazione* all'edificazione della Chiesa da parte di tutti i battezzati appartenenti alla chiesa particolare, ciascuno secondo il proprio grado e il carisma riconosciutogli nella compagine ecclesiale. In tal modo il ministero del vescovo è pienamente e anche visibilmente collocato nell'ambito di un organismo che, seppure in forma rappresentativa, ricalca la natura organica della chiesa e la sua articolazione gerarchica.

Ecco allora che si mette in opera quella dimensione sinodale che permea tutta la realtà ecclesiale, a livello universale come a livello particolare: la sinodalità, radicata nella responsabilità comune dei battezzati all'edificazione della Chiesa, ha caratterizzato la vita della comunità apostolica e di quelle subapostoliche¹¹. È rimasta anche con l'avvento dell'epi-

Clemente Romano (1Cor. XLIV, 3 - PG 1,203; cf. *Traditio Apost.* cc. 2 e 9) o di S. Cipriano di tradurre in pratica nell'epoca subapostolica ciò che era già chiaro in epoca apostolica (Ep. XIV, 1, 2 e 4 in PL 3).

¹¹ Cf. C. VOGEL, *Communion et Eglise locale aux premiers siècles. Primatiale et synodalité durant la période anténicéenne*, in *Année Canonique* XXV (1981) 169-177.

scopato monarchico, pur con accentuazioni diverse in oriente e in occidente¹². In ogni caso mi pare importante rilevare che dall'indagine fatta, il sinodo, sia in oriente che in occidente non è stato solo un mezzo tecnico di governo, ma la *figura concreta di un regime sinodale* che, per la normatività che assume la vita delle prime comunità cristiane, deve necessariamente essere considerato quale principio dinamico che ispira tutta la vita della Chiesa intesa come comunione. E per «principio dinamico» intendo un principio di organizzazione e di funzionamento delle strutture della Chiesa, un principio che potremmo denominare «costituzionale» o «costitutivo».

È a questo punto che prende corpo il nostro concetto di *partecipazione*. Se la *communio* nella Chiesa ha una dimensione *orizzontale* ed una *verticale* che corrispondono rispettivamente a principi supremi dell'ordinamento canonico, il *principio comunitario* e il *principio gerarchico*, compresenti ed operanti nella struttura ecclesiale, la sinodalità, in quanto elemento caratteristico proprio della natura della Chiesa, si caratterizza come sinergia dei principi comunitario e gerarchico e perciò prendendo a prestito le parole di L. Gerosa¹³ — invera strutturalmente il principio della *communio*: la *communio* è l'anima di questa sinodalità che ne costituisce il principio dinamico. In essa è compresa l'opera del collegio episcopale nella sua piena espressione e nelle sue realizzazioni parziali, segno della comune responsabilità dei vescovi radicata nel sacramento — la *sollicitudo omnium ecclesiarum* di S. Paolo — così come è compresa la

¹² Cf. C. VOGEL, *ibid.*

¹³ L. GEROSA, *Inveramenti istituzionali delle nozioni di «collegialità» e «partecipazione»*, in *Communio* 114 (1990) 78.

comune responsabilità di tutti i battezzati nella diversità funzionale dei vari ministeri e attribuzioni. La *communio* si pone innanzitutto a livello *ontologico-sacramentale* mentre la sinodalità si pone a livello prevalentemente *ecclesiologico-strutturale*, definendosi come “...*struttura operativa della communio*”¹⁴, suo strumento ed espressione. La locuzione *communio hierarchica* vorrebbe con mirabile sintesi dire proprio che i due livelli sono profondamente integrati nella realtà della Chiesa e che non sono mai completamente separabili nella realtà, pur essendo possibile una loro scissione concettuale. All’interno della duplice dimensione, universale e particolare, che caratterizza la Chiesa, la comunione si anima e, se così possiamo dire, prende corpo nella sinodalità che come compresenza e interazione di principio comunitario e gerarchico ne costituisce l’espressione.

Nel sinodo diocesano si attua una partecipazione del popolo di Dio alla potestà legislativa propria del vescovo: la *partecipazione* è l’espressione canonica della corresponsabilità di tutto il popolo di Dio, fondata sulla grazia battesimale; essa permette che venga rispettato il diritto-dovere di ciascuno all’edificazione del Regno di Dio ma al tempo stesso non dimentica che vi è una partecipazione differenziata ai *tria munera Christi* in virtù degli altri sacramenti, in special modo del sacramento dell’ordine sacro, ed in virtù dei carismi. Espressioni peculiari e anzi traduzioni canoniche della comunione sono a livello universale la collegialità episcopale, nella quale si incarna la

¹⁴ Cf. E. CORECCO, *Struttura sinodale o democratica della chiesa particolare?*, in AA.Vv., *Miscelânea en honor de J. Becerril y A. Miralles*, Madrid 1974, 269-299; A. LEITE SOARES, *A comunhão na constituição hierárquica da Igreja...*, Porto 1992, 253.

corresponsabilità dei vescovi nella guida della Chiesa. Ma lo è anche il Sinodo dei vescovi dove però la corresponsabilità prende corpo e figura in una *partecipazione* al *munus primatiale* del papa e dove i vescovi “...*eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent...*” (c. 342). In questo senso la duplice posizione del papa, di vescovo con i vescovi e di capo del collegio, con una responsabilità personale (*singulariter Petro concessum* - c. 331) che esercita non solo *in universam Ecclesiam, sed et super omnes Ecclesias particulares* (c. 333, § 1) e *quindi in singulos Episcopos*, viene pienamente rispettata dal principio della *partecipazione* grazie al quale viene salvaguardata una responsabilità suprema e personale e il riconoscimento del ruolo e delle attribuzioni di coloro cui la costituzione della Chiesa riconosce un diritto-dovere che non può essere ignorato. Il contrario, oltre che configurare un governo assoluto alieno allo spirito della Chiesa come comunione, mortificherebbe la natura e la struttura collegiale che il ministero ecclesiastico derivante dal sacramento dell'ordine ha come proprio.

A livello particolare non può la comunione assumere il modello della collegialità, mancando la comune consacrazione episcopale. Tuttavia anche il ministero presbiterale ha una natura collegiale, ed una disamina dei testi del concilio ce ne convincerebbe. Se a ciò si aggiunge la comune responsabilità di tutto il popolo di Dio, laici e consacrati, ecco che la sinodalità a livello particolare si configurerà sempre come partecipazione alla potestà personale del vescovo, massimamente quella legislativa che per espresso disposto del codice, nel caso di legislatore inferiore al Pontefi-

ce (c.135, § 2), non è mai possibile delegare ad altro soggetto, a meno che non sia disposto esplicitamente altro dal diritto: attualmente il diritto non prevede nessun caso di delega. Nel sinodo allora si ha una partecipazione differenziata in base alla diversa natura del sacerdozio ministeriale da quello comune. Il codice infatti prevede come obbligatori solo quegli organismi di partecipazione che radunano attorno al vescovo i presbiteri. Il non averli reso tali avrebbe significato un disconoscimento della natura collegiale del sacro ministero; non obbligatori sono gli organismi che radunano anche i laici perché essi non possiedono alcuna corresponsabilità *in re pastorali* col vescovo, al pari dei presbiteri. È però obbligatoria la costituzione del consiglio degli affari economici in ossequio al classico principio "*quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet*": i laici hanno maggiore responsabilità nella sfera secolare e, pur nel rispetto delle finalità dei beni ecclesiastici, *devono* partecipare al *munus regendi* del vescovo in materie che non riguardano strettamente la sfera pastorale.

B. La partecipazione alla potestà legislativa

Abbiamo voluto corredare di brevi e sommari esempi questa esposizione per mostrare come i principi generali dell'ordinamento canonico informino tutta la normativa sulla chiesa particolare.

Principio generale dell'ordinamento canonico è perciò la *sinodalità* (e la collegialità), a sua volta espressa (a livello canonico-giuridico) con le modalità di *corresponsabilità* o di *partecipazione* a seconda dell'ambito e della natura dei diversi organismi delle forze attive che vi prendono parte: il laicato, i consacrati, i membri dell'ordine sacro e, all'interno di

questo, il servizio primaziale o quello episcopale¹⁵. Espressione della *sinodalità* all'interno del ministero ordinato è la collegialità in senso proprio nel grado dell'episcopato (al di fuori di questo ambito la *communio* assume i caratteri della sinodalità). Tentando una sintesi di quanto abbiamo detto, diremo che nell'ambito della grande sinodalità ecclesiale, la *communio* assume talvolta i caratteri della corresponsabilità, talaltra quelli della partecipazione. A livello particolare assume sempre i caratteri della partecipazione alla responsabilità primaria del vescovo, ed il sinodo ne costituisce l'espressione più completa: esso, nella sua configurazione, manifesta la chiesa particolare e la sua struttura organica.

¹⁵ In questo senso non sentiamo di dover essere d'accordo né con L. Gerosa né con E. Corecco, i quali nei loro studi hanno sempre sostenuto che le nozioni di «collegialità» e di «partecipazione» sono «... *nozioni ecclesiologicamente meno adeguate rispetto a quelle di sinodalità e corresponsabilità...*», quest'ultime due più capaci delle prime ad esprimere la valenza teologica soggiacente alla realtà della comunione ecclesiale (cfr. *Inveramenti istituzionali...*, cit.; cfr. anche il recente manuale *Il diritto della Chiesa*, Milano 1995, (Amateca - Manuali di Teologia Cattolica/12, 221). A mio avviso si tratta di concetti di diversa estensione e tutti validi perché se il concetto di sinodalità esprime una dimensione ontologica della vita della chiesa, è pur vero che in essa è compresa l'opera del collegio episcopale. Se è vera una comune responsabilità di tutti i fedeli, è pur vero che vi è all'interno della chiesa una diversità funzionale e varie attribuzioni, di modo che per certi ambiti sarebbe più corretto parlare di partecipazione e non di corresponsabilità in quanto si tratta di esercizio di responsabilità differenziate. La corresponsabilità farebbe invece riferimento all'esercizio di una vera e propria responsabilità che tutti i membri possiedono come propria, oppure all'azione congiunta di più soggetti che esercitano ciascuno la propria parte di responsabilità in ordine ad un fine comune, come accade nelle conferenze dei vescovi (cf. c. 447).

Il codice, in ossequio a questo principio, ha creato nella chiesa particolare degli organismi, espressione canonica di un modo sinodale di attuare la missione della Chiesa. Ha conferito ad essi una natura consultiva per rispettare la costituzione della Chiesa sopra descritta, ma questo non deve significare che il principio della consultività abbia una valenza solo teologica, senza un effettivo peso a livello giuridico: il codice ha prescritto alcune materie in cui *deve* essere ascoltato il parere di coloro che compongono i vari consigli¹⁶, ed addirittura casi in cui l'autorità non possa agire senza il consenso di essi, talvolta anche di due organismi congiuntamente¹⁷. A questo punto sarà bene precisare che, anche qualora si trattasse di parere non vincolante, è comunque nullo l'atto del superiore che lo abbia posto in essere senza aver consultato coloro che avevano il diritto di esprimere il parere. È sostanzialmente vero quello che ha detto E. Corecco circa l'inadeguatezza dello schema "voto consultivo — voto deliberativo" applicato alla realtà ecclesiale¹⁸, ma non bisogna cadere nell'errore, purtroppo ricorrente nella pratica, di ritenere «facoltativo» ciò che non è deliberativo. Una cosa è la facoltà di seguire o non seguire il parere chiesto e ricevuto, altro è l'obbligo di chiederlo: il diritto stabilisce essere atto gravemente illecito ed anche nullo quando venga posto in essere senza aver ascoltato il parere di coloro

¹⁶ Cann. 561, § 1; 515, § 2; 531, § 1; 536, § 1; 1215, § 2; 1222, § 2, etc.

¹⁷ Cann. 500, §2; 272; 485; 1018, § 1,2°; 1277; 1292, etc.

¹⁸ E. CORECCO, *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?*, in *Communio* 1 (1972) 33-44; 10. *Struttura sinodale e democratica della Chiesa particolare?*, in AA.VV., *Miscelánea en honor de J. Becerril y A. Miralles*, Madrid 1974, 269-299.

che ne avessero il diritto (c.127)¹⁹. Senza poi contare che in alcuni casi è lasciata al diritto particolare la determinazione di forme maggiormente vincolanti. Sono del parere, ad esempio, che la formulazione del c. 500, § 2, lascia aperta la possibilità che il consiglio presbiterale diventi in qualche modo un organo di formazione di norme o di altro tipo di direttive: esso, in pratica, su una questione *gravioris momenti*, potrebbe essere investito da parte del vescovo del compito di analisi e proposta di soluzione; il vescovo poi se lo riterrà opportuno, darà vigore di legge con la promulgazione a quanto materialmente stabilito da quanti compongano il consiglio.

C. Partecipazione e autonomia della Chiesa particolare

Un discorso sulla partecipazione alla potestà legislativa e la cooperazione del popolo di Dio alla formazione di un complesso normativo fonda anche un discorso sull'autonomia della Chiesa particolare. Non possiamo purtroppo soffermarci su questo punto, ma occorre notare che il pieno realizzarsi della chiesa universale e della sua cattolicità nella chiesa particolare, governata da un pastore che le guida a nome di Cristo stesso, postula un'autonomia, sopra-

¹⁹ Una lettura attenta del canone ci direbbe come «consultività» non è sinonimo di «facoltà discrezionale»: il superiore *deve*, qualunque sia il parere, fare una convocazione del collegio (§ 1) o chiedere il parere di tutti e singoli gli aventi il diritto d'esprimerlo (§ 2). Che se si tratti di un parere unanime (§ 2,2°) e il superiore voglia discostarsene, riteniamo che debba significare le *rationes praevalentes* di modo che chiunque si senta gravato da quel provvedimento possa chiederne la riforma secondo le regole comuni al ricorso gerarchico.

tutto di carattere normativo. Ogni comunità particolare è espressione inequivocabile ed integra del Corpo di Cristo, possiede in sé tutti i mezzi necessari alla salvezza e rende così presente in un determinato contesto umano e culturale il mistero della Chiesa. Ne consegue che ogni comunità diocesana gode per diritto divino di una sua giusta autonomia di azione e di modalità nel perseguire il fine comune a tutta la Chiesa. È da tener presente che mentre il principio di sussidiarietà si può prestare ad essere mal interpretato ed applicato, così da portare ad un indiscriminato pluralismo contrario all'unità di fede e del regime ecclesiastico, il principio della giusta autonomia, se rettamente interpretato, è maggiormente consono alla natura della chiesa²⁰. È altresì importante notare come tale autonomia si sostanzia in un proprio uso liturgico, un proprio patrimonio teologico e spirituale, ma soprattutto in un proprio ordinamento giuridico o complesso normativo che ne costituisce, a mio avviso, l'elemento principale: già all'indomani del concilio, in occasione della prima sessione generale del sinodo dei vescovi del 1967, il quinto dei dieci *principia* direttivi per la revisione del codice parlava di una *maior autonomia* delle chiese particolari da favorire con una *maior amplitudo* di opportuni spazi legislativi nell'ambito della disciplina comune²¹. In effetti non si tratta di rispondere solo ad una esigenza

²⁰ Si cf. G. GHIRLANDA, *Iusta autonomia et exemptio institutorum: fundamenta et extensio*, in *Periodica* 28 (1989) 113-142; e anche J. BEYER, *Principe de subsidiarité ou «juste autonomie» dans l'Eglise*, in *Nouvelle Revue Théologique* 108 (1986) 801-822; E. CORECCO, *Dalla sussidiarietà alla comunione*, in *Communio* 127 (1993) 90-105.

²¹ La sessione ebbe luogo dal 30 sett. al 4 ott. 1967. I *principia* sono riportati in *Comm.*, 1 (1967) 81.

di decentralizzazione, bensì si tratta di rispondere alle esigenze e alle conseguenze anche giuridiche che pone la realtà misterica della chiesa, la sua singolarità, la sua costituzione gerarchica e la presenza di un pastore che governa con potestà propria e con responsabilità strettamente personale.

Sarebbe oltremodo interessante poter sviluppare il discorso, mostrando come questo orientamento ha dei punti di incontro sul piano dottrinale con la riflessione del grande giurista italiano Santi Romano, il quale si è interessato appunto dell'autonomia come fonte di produzione del diritto e di una relazione di analogia tra i vari ordinamenti giuridici particolari con l'ordinamento giuridico originario e sovrano (teoria istituzionalistica)²². Qui dobbiamo accontentarci di sottolineare il fatto che il sinodo è l'organismo che presiede alla formazione di un complesso normativo nel quale prende corpo e si esprime la singolarità di una comunità ecclesiale che cerca il suo posto particolare e reca il proprio contributo alla cattolicità della Chiesa. Questa cattolicità a sua volta si esprime nella dialettica che così verrebbe a crearsi tra ordinamento giuridico universale e ordinamento giuridico particolare, sempre iscritto nell'ambito delle norme comuni, segno della potestà universale del papa che non annulla, ma rafforza quella dei singoli vescovi con un servizio all'unità, proprio del ministero petrino.

Il consiglio e la cooperazione materiale del popolo di Dio e dei presbiteri alla responsabilità primaria del vescovo si manifesta dunque principalmente nell'opera di formazione materiale del complesso normativo cui il vescovo darà vigore di legge: il *principio*

²² Si può utilmente consultare il volume di E. MOLANO, *La autonomia privada en el ordenamiento canonico*, Pamplona 1974.

della consultazione è il tramite tecnico-giuridico attraverso cui si manifesta la ricerca instancabile della comunione nella Chiesa senza per questo annullare la sua natura gerarchica. I criteri democratici di maggioranza assoluta e relativa presi in se stessi mal si addicono alla natura della Chiesa e al carattere sinodale dei suoi organismi; si devono però qui osservare due cose fondamentali:

Primo: questa problematica è stata sollevata per il fatto che è stata data maggior attenzione al momento conclusivo del processo di formazione della legge, quello della sua promulgazione, dimenticando che pur essendo il vescovo l'unico legislatore, la sua opera è in massima parte di carattere formale.

Pur non escludendo ovviamente un contributo materiale, egli recepisce e promulga un testo frutto dell'analisi e del dibattito di tutta l'assemblea sinodale. Il codice stesso chiama «sinodali» le costituzioni, a voler intendere che non si tratta di un atto proprio e personale del vescovo, ma di un lavoro collettivo. Estendendosi la competenza di un sinodo quanto quella del vescovo stesso che ha il compito di regolare tutti gli aspetti della vita comunitaria, un sinodo adatterà i contenuti del concilio e dei documenti ufficiali emanati per tutta la Chiesa alla situazione particolare e riempirà i vuoti della legislazione universale volutamente lasciati alla determinazione delle singole comunità. Un sinodo che non riuscisse a fare questo, creerebbe pericolosi vuoti di incertezza nella vita comunitaria e ingenererebbe vari tipi di abusi: per quanto limitato, tale compito risulta essere comunque di tale complessità che dal punto di vista pratico si deve ammettere l'impossibilità del vescovo di determinare in prima persona tutto quanto concerne la vita diocesana con soluzioni oculate e risponden-

ti alle reali esigenze. È allora necessario guardare alla formazione della norma come ad un processo di cui la promulgazione è solo il momento finale.

Secondo: *la storia della Chiesa e la tradizione canonica conoscono vari mezzi per raggiungere l'unanimità o almeno consensi molto vasti, attraverso i quali si è ritenuta manifesta l'opera dello Spirito e l'espressione autentica della verità.*

La ricezione della legge o il riconoscimento di una consuetudine da parte del superiore, anzi addirittura la *tolerantia* (c. 5) e la *dissimulatio* di costanti comportamentali non contrarie alla legge naturale e alla fede, introdotte dal popolo di Dio, sono stati sempre mezzi di formazione del consenso. È questo, credo, uno dei motivi per cui nella Chiesa è stata assegnata maggiore stabilità alla normativa promulgata in seno ad organismi che prevedevano una partecipazione allargata, i sinodi in modo particolare²³. La ricezione della legge da parte del popolo di Dio o da parte dei pastori, se nulla aggiunge alla validità formale di una legge, la rende più stabile e maggiormente consona alla natura comunionale della Chiesa. D'altra parte la non accettazione di una legge da parte dei «sudditi», se non toglie ad essa il suo potere vincolante, la svuota di ogni contenuto di fatto perché possa attingere il suo fine.

La stessa consuetudine, *optima legum interpretis*, non è anzitutto introdotta dal legislatore, il quale in seguito l'approverà tacitamente o espressamente, con

²³ Emblematica è questa espressione del p. Cappello, secondo il quale la dottrina stabilisce una *praesumptio* in favore della legislazione sinodale in caso di dubbio: «*In dubium utrum agatur de vera lege an potius de praecepto, dicendum illam praesumi si in Synodo lata fuerit, hoc si extra Synodum datum sit*» (*Summa Iuris Canonici*, I, Romae 1938³, p. 477).

un intervento di carattere formale per il fatto che possiede l'autorità di dichiarare le leggi. Una prassi diuturna e consolidata del popolo di Dio, per quanto anomala, non solo ottiene vigore di legge, ma anche ha il potere di abolire una legge generale della Chiesa²⁴. Il Codice del 1917 con il c. 5 aveva introdotto una tendenza nettamente positivistica, che tende cioè a ridurre alla norma scritta tutto il diritto della Chiesa. Ciò non corrisponde alla più genuina tradizione canonica che aveva sempre tenuto fermo il principio dell'integrazione, in un unico ordinamento giuridico, della legge scritta con le norme consuetudinarie: "*Totum ius in legibus et moribus*", ha detto Isidoro di Siviglia (Ethymol., lib. V, n. 3). La Commissione Pontificia, nel 1971, aveva manifestato l'intenzione prevalente di dare più ampio spazio alla consuetudine²⁵. Purtroppo il proposito sembra sia stato disatteso negli emendamenti successivi. Il nuovo codice comunque presenta una caratteristica globale programmaticamente aperta che dovrebbe in ogni caso rendere più facile l'integrazione della norma consuetudinaria con quella scritta.

Infine, sempre nell'ambito della partecipazione all'autorità legislativa, si devono segnalare gli atti *contra legem* tramite i quali una comunità manifesta i propri bisogni con usi ininterrottamente osservati per

²⁴ Il Suárez definisce questo enunciato «regula certa», accettata da tutti i doctores, come l'Aquinate, l'Hostiensis, etc.: «*Lex humana, sive canonica, sive civilis, potest per consuetudinem abrogari*» (F. SUAREZ, *Opera omnia*, ed. nova iuxta ed. venetianam accurate recognita, Paris MDCCCLVI, *De Legibus*, t. VII, lib. VII, cap. XVIII).

²⁵ «... *magis affirmetur pars quam in iure consuetudinario affirmando habet ipsa communitas christianorum*» (PCCICR, in *Comm.*, 3, 1971, 86).

lunghi spazi di tempo. In essa non necessariamente va visto un atteggiamento di contrasto con l'autorità, bensì la ricerca di quegli spazi legittimi in cui esprimere la propria identità in quelle materie in cui la legge scritta si mostra insufficiente o inadeguata. Perciò la consuetudine può essere considerata come una delle fonti essenziali del diritto canonico particolare: in essa si ha una partecipazione peculiare all'autorità legislativa del vescovo al quale la comunità indica l'attenzione ad un aspetto particolare della vita ecclesiale che una legge generale potrebbe non aver favorito o addirittura mortificato. Il *sensus Ecclesiae* dei fedeli tutti in questi casi contribuisce non poco alla *aedificatio Ecclesiae*.

D. Conclusione

L'autonomia della chiesa particolare è strettamente ancorata alla *potestas legislativa* del vescovo e alla partecipazione di tutta la comunità diocesana in ordine alla costituzione e conservazione di proprie caratteristiche spirituali, teologiche e culturali proprie di un'indole umana che nel processo di inculturazione della fede si coniuga col Vangelo e lo incarna in un determinato spazio umano e temporale. La giusta autonomia rispetta così il legame necessario e costitutivo della chiesa particolare con quella universale tramite il legame del vescovo con il collegio episcopale e il suo capo e rispetta dunque la genuina costituzione della Chiesa espressa dalla *Lumen Gentium*. Essa rispetta inoltre l'interazione tra principio comunitario e principio gerarchico, costitutivi della comunione ecclesiale. Così il carattere autonomo della comunità particolare si manifesta nell'operatività dei consigli e organismi di partecipazione, ma massima-

mente nel sinodo che permette una peculiare applicazione del *sensus Ecclesiae* di tutti i fedeli e la sua partecipazione al *munus regendi* del vescovo tramite un diretto coinvolgimento nell'organizzazione giuridica della chiesa particolare. Nella configurazione teologica e giuridica del sinodo diocesano si trovano perciò operanti gli elementi fondamentali della costituzione del popolo di Dio: della realtà complessa della comunione ecclesiale il sinodo diventa teatro e manifestazione. Ma il sinodo diocesano fallirebbe del tutto i suoi scopi allorquando, come talora è avvenuto, non si proponesse alcuno scopo normativo, risolvendosi in una congerie di dichiarazioni parenetiche e materiale analitico che non riuscirà mai a mettere in atto un autentico rinnovamento della comunità particolare. Un tale risultato, oltre a tradire gli scopi propri del sinodo diocesano che la normativa codiciale gli assegna, pregiudicherebbe il contributo che ciascuna comunità deve dare ad un'autentica cattolicità come unità nella diversità e comprometterebbe la comunione che, per essere piena, deve caratterizzarsi come integrazione tra il precetto evangelico della carità e i mezzi umani — tra cui una convivenza comunitaria ordinata nel rispetto dei diritti e doveri di ciascuno — che concorrono a promuoverla.

PIETRO AMENTA